



2026/77

9.1.2026

DECISIONE (UE) 2026/77 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2025

**che modifica la decisione (UE) 2019/166 sul comitato per le infrastrutture di mercato (BCE/2019/3)
(BCE/2025/43)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

visto l'indirizzo BCE/2012/13 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita fin dall'ultima modifica della decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea (BCE/2019/3 ⁽²⁾), si ritiene opportuno aggiornare il regolamento interno del Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB).
- (2) Si ritengono inoltre necessarie modifiche minori per aggiornare il codice di condotta per i membri del MIB in linea con i recenti sviluppi. Inoltre, sono necessari aggiornamenti per rispecchiare l'entrata in funzione del sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (Eurosistema Collateral Management System, ECMS). Le competenze del MIB comprendono tutti i temi connessi all'ECMS, ma non si estendono al sistema delle garanzie o a eventuali atti giuridici correlati, come l'indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea (BCE/2024/22) ⁽³⁾.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati I, II, III e IV alla decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) sono modificati conformemente all'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj>.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/166/oj>).

⁽³⁾ Indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2024, relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (BCE/2024/22) (GU L 2024/3129, 20.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj>).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2025

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO

Gli allegati I, II, III e IV alla decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) sono modificati come segue:

- 1) all'allegato I, nell'introduzione, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di T2, T2S, TIPS e il sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (i "servizi infrastrutturali dell'Eurosistema")»;
- 2) l'allegato II è modificato come segue:
 - a) al Capo I, nell'introduzione, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di T2, T2S, TIPS e il sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (i "servizi infrastrutturali dell'Eurosistema")»;
 - b) nel Capo 1, Sezione 2, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il MIB si compone del presidente e di altri membri, così individuati:

 - a) nove membri espressione di BCN dell'Eurosistema (con diritto di voto), cosicché sia rappresentato almeno l'85 % dei contributi delle BCN dell'area dell'euro al capitale della BCE (ossia l'85 % dello schema di sottoscrizione del capitale per l'Eurosistema);
 - b) un membro per ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro che abbia sottoscritto almeno un accordo di partecipazione di valuta (due dei quali, nominati dal presidente del MIB su proposta dei gruppi direttivi delle valute diverse dall'euro, hanno diritto di voto); nonché
 - c) due membri non espressione di banche centrali (senza diritto di voto): uno dei quali con esperienza come alto funzionario nel settore dei pagamenti e l'altro con esperienza come alto funzionario nel settore dei titoli.»;
 - c) Nel Capo 2, Sezione 4, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il gruppo informale dell'Eurosistema per l'infrastruttura di mercato (Eurosistema Informal Group for Market Infrastructure, EIG) è composto da rappresentanti nominati dalle BCN dell'Eurosistema che non hanno rappresentanti all'interno del MIB. L'EIG ha accesso automatico a tutta la documentazione del MIB, compresi gli ordini del giorno e i verbali del MIB, contemporaneamente ai membri del MIB. L'EIG può presentare osservazioni scritte durante le procedure scritte del MIB o prima delle riunioni del MIB in modo che il MIB possa debitamente tenere conto del suo parere. I membri dell'EIG possono altresì fare richiesta al presidente di partecipare al MIB qualora abbiano un particolare interesse in un certo argomento. Il presidente sarà responsabile di informare tali BCN dell'Eurosistema se si ritiene che esse possano avere un interesse particolare ed egli può anche sottoporre al MIB qualsiasi punto sollevato da tale BCN dell'Eurosistema.»;
- 3) l'allegato III è modificato come segue:
 - a) nell'introduzione, i primi due paragrafi sono sostituiti dai seguenti:

«Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board - MIB) si compone di membri nominati dal Consiglio direttivo (il "Consiglio direttivo") della Banca centrale europea (BCE). I membri devono agire esclusivamente nell'interesse dell'Eurosistema e i membri espressione delle BCN non appartenenti all'area dell'euro devono agire esclusivamente nell'interesse delle infrastrutture, delle piattaforme, delle applicazioni di mercato e dei servizi correlati dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di T2, T2S, TIPS e il sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (i "servizi infrastrutturali dell'Eurosistema") per cui essi hanno sottoscritto almeno un accordo di partecipazione di valuta. I membri devono dedicare tempo sufficiente al loro coinvolgimento attivo nei lavori del MIB.

Il MIB è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema nuovi o esistenti (i "progetti infrastrutturali dell'Eurosistema" o "progetti"), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE. Il MIB riferisce agli organi decisionali della BCE.»;

- b) nell'introduzione, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo "statuto del SEBC") si applica sia ai membri del personale della BCE sia al personale della banca centrale nazionale (BCN) che svolgano compiti relativi al SEBC e copre, tra l'altro, le informazioni riservate riguardanti segreti aziendali o informazioni aventi un valore commerciale. Un obbligo equivalente si applica ai membri del MIB non espressione di banche centrali nell'assolvimento di compiti in qualità di membri del MIB. I membri non espressione di banche centrali devono inoltre rispettare qualunque ulteriore regola di condotta aggiuntiva stabilita nei loro termini e nelle loro condizioni di nomina.

È opportuno e risponde alla buona prassi amministrativa che le condizioni di impiego applicabili al presidente del MIB e le disposizioni applicabili ai membri del MIB che fanno parte del personale di una BCN offrano un rimedio giuridico alle violazioni del presente codice di condotta (di seguito il "codice"). Una disposizione equivalente si applica ai membri del MIB non espressione di banche centrali.»;

- c) Alla Sezione 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per "vicepresidente" si intende la persona che supporta il presidente che è nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del MIB; Il vicepresidente assiste il presidente e presiede le riunioni del MIB in caso di assenza temporanea del presidente, in conformità all'ordine del giorno prestabilito per la riunione del MIB in questione.»;

- 4) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

PROCEDURE E REQUISITI PER LA SELEZIONE, LA NOMINA E LA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO NON ESPRESSIONE DI BANCHE CENTRALI

1. Nomina dei membri

- 1.1. La Banca centrale europea (BCE) pubblica un invito a manifestare interesse per la nomina a membro del Comitato per le infrastrutture di mercato (il "MIB") non espressione di banche centrali e per la creazione di una lista di riserva. L'invito a manifestare interesse è effettuato in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (ECB/2016/2) (*). La procedura è conforme ai principi generali degli appalti pubblici.
- 1.2. L'invito a manifestare interesse stabilisce, tra l'altro: a) il ruolo del MIB; b) il ruolo dei membri non espressione di banche centrali all'interno del MIB; c) i criteri di selezione; d) gli aspetti finanziari rilevanti; nonché e) la procedura per la presentazione delle candidature, compreso il termine per la loro ricezione.
- 1.3. L'invito a manifestare interesse è pubblicato simultaneamente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito Internet della BCE. In caso di discrepanze, la versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prevale sulle altre versioni.
- 1.4. Il termine per la presentazione delle candidature è di almeno 35 giorni di calendario successivi alla pubblicazione dell'invito a manifestare interesse nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Procedura di selezione

- 2.1. Il Comitato esecutivo valuta i candidati secondo criteri di selezione stabiliti nella sezione 3 del presente allegato.
- 2.2. Il presidente del MIB, i rappresentanti delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e il personale della BCE possono coadiuvare il Comitato esecutivo nella compilazione dei modelli per la valutazione dei candidati, comprensivi di una sintesi che ne illustri i meriti e le carenze in relazione ai criteri di selezione per il conferimento del mandato e di una raccomandazione per la nomina in base all'idoneità del candidato.
- 2.3. Il Consiglio direttivo nomina i membri del MIB non espressione di banche centrali sulla base di una proposta del Comitato esecutivo.
- 2.4. Due candidati sono nominati direttamente ed è creata una lista di riserva di candidati potenziali per le posizioni che si rendano vacanti in futuro.

3. Criteri di selezione

- 3.1 I criteri di selezione sono i seguenti:
 - a) competenza professionale come alto funzionario nel settore dei pagamenti o competenza professionale nel settore dei titoli, come fornitore di servizi o come utente di servizi in tale campo, nonché competenza professionale nel settore finanziario dell'Unione in senso più ampio;
 - b) almeno 10 anni di esperienza nell'interazione con i maggiori attori dei mercati finanziari dell'Unione;
 - c) rilevante esperienza, preferibilmente nella gestione di progetti;
 - d) capacità di comunicare in modo efficace in inglese; e
 - e) capacità di dedicare tempo sufficiente alle questioni del MIB; e
 - f) rispetto dei requisiti per l'"amministratore indipendente", come precisato nel regolamento (UE) 2025/1355 della Banca centrale europea (BCE/2025/22) (**), che stabilisce i requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (systemically important payment systems, SPIS).

4. Lista di riserva

- 4.1. La BCE intende mantenere una lista di riserva di candidati potenziali per ricoprire la posizione dei membri del MIB non espressione di banche centrali. La lista di riserva è approvata dal Consiglio direttivo e comprende candidati che hanno inviato la propria candidatura per l'ultimo invito a manifestare interesse ed erano stati considerati idonei, ma non erano stati selezionati come membri del MIB non espressione di banche centrali.
- 4.2. La lista di riserva resta valida per un periodo di 36 mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio direttivo. Se lo ritiene necessario, il Consiglio direttivo può estendere la validità della lista di riserva per un periodo di ulteriori 36 mesi.
- 4.3. Nel caso in cui si renda vacante una posizione di membro non espressione di banche centrali all'interno del MIB, il Comitato esecutivo può selezionare un candidato dalla lista di riserva secondo il posizionamento in graduatoria in tale lista e proporlo al Consiglio direttivo come membro del MIB non espressione di banche centrali per un mandato di durata pari o inferiore a 36 mesi. Il mandato è rinnovabile una volta per ulteriori 36 mesi in modo tale che il mandato totale non superi la durata massima di sei anni consentita ai membri non espressione di banche centrali.
- 4.4. La lista di riserva non è aperta a nuovi candidati.
- 4.5. I candidati possono accedere ai propri dati, aggiornarli o correggerli, ma non possono aggiornare o correggere informazioni relative alla loro idoneità rispetto ai criteri di selezione dopo la scadenza del termine di chiusura dell'invito a manifestare interesse.

5. Nomina

- 5.1. I membri del MIB non espressione di banche centrali sono nominati a titolo personale. Non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro o a terzi.
- 5.2. Il Consiglio direttivo nomina i membri del MIB non espressione di banche centrali a membri del MIB senza diritto di voto per un mandato della durata di 36 mesi, rinnovabile una volta per ulteriori 36 mesi, in modo tale che il mandato totale non superi la durata massima di sei anni consentita ai membri non espressione di banche centrali.
- 5.3. La nomina è formalizzata mediante una lettera di nomina contenente i termini e le condizioni di nomina dei membri del MIB non espressione di banche centrali, come stabilito dal Consiglio direttivo.

6. Dichiarazioni

- 6.1. I membri del MIB non espressione di banche centrali si impegnano ad osservare il Codice di condotta del MIB, come precisato all'allegato III. Conseguentemente sono obbligati a sottoscrivere la "Dichiarazione di osservanza del Codice di condotta" di cui all'appendice 1 dell'allegato III e a compilare e firmare la "Dichiarazione di interesse" di cui all'appendice 2 dell'allegato III.
- 6.2. I membri del MIB non espressione di banche centrali sono anche obbligati a firmare le dichiarazioni di cui all'invito a manifestare interesse.

7. Risoluzione e sostituzione

- 7.1. Il Consiglio direttivo può risolvere il mandato di un membro del MIB non espressione di banche centrali in uno dei seguenti casi: conflitto di interessi, violazione dei doveri, incapacità di adempiere i suoi doveri, violazione del Codice di condotta o grave negligenza.
- 7.2. Il mandato di un membro non espressione di banche centrali si considera risolto qualora tale membro non espressione di banche centrali si dimetta o il suo mandato scada senza essere rinnovato.
- 7.3. Se il mandato è cessato prima della conclusione del termine di 36 mesi, si applica la sezione 4.2.

(*) Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj>).

(**) Regolamento (UE) 2025/1355 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2025, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2025/22) (GU L, 2025/1355, 14.7.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1355/oj>).»